

**ORDINANZA n. 2**  
**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Codice della navigazione ed il relativo regolamento d'esecuzione;  
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84;  
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 100 del 15/3/2013;  
VISTO il Decreto 22 novembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
VISTA la propria ordinanza n. 1 del 27 maggio 2005;  
CONSIDERATA la necessità di vietare la circolazione e il parcheggio di autovetture nelle zone demaniali marittime ubicate a Est della via Umberto 1°, comunemente denominate Foro Italico, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone;  
VISTA la domanda dell'Università degli Studi di Palermo in data 18 giugno 2013 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la zona antistante all'impianto di sollevamento fognario per la sosta temporanea di autovetture dalle ore 7,00 alle ore 18,00 dei giorni compresi fra lunedì e venerdì;

**ORDINA**

**Articolo 1**

Nelle zone demaniali marittime amministrate da questa Autorità Portuale, comprese nell'area individuata nella fotografia allegata alla presente ordinanza, denominata Foro Italico, è vietata la circolazione e la sosta di automezzi, autovetture e motocicli.

**Articolo 2**

Nella zona demaniale marittima individuata con lettera A) nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è consentita la sosta temporanea di autovetture dell'Università degli Studi di Palermo dalle ore 7,00 alle ore 18,00 dei giorni compresi fra lunedì e venerdì.

**Articolo 3**

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1161 del codice della navigazione.

**Articolo 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**Articolo 5**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio di questa A. P. e nel sito [www.portpalermo.it](http://www.portpalermo.it).

Palermo, 28 giugno 2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Prof. Ing. Antonio Bevilacqua**